



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001212 - 21/02/2014 - USCIT/
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, 21 FEB. 2014

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, 2
40124 - Bologna

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 368/2013–Competenza in materia di procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Con riferimento al Vs. quesito del giorno 09.12.2013, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6349 del giorno 11.12.2013) con il quale si chiede se il "Procedimento per la valutazione dell'incompatibilità" approvato con Decreto del Direttore della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003 si debba ritenere di competenza del Consiglio di Disciplina territoriale o ancora di competenza del Consiglio dell'Ordine, si osserva preliminarmente quanto segue.

L'art. 12, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005 prevede, tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Territoriale, l'aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti.

Poiché tra i requisiti di legge rientra anche l'assenza di cause di incompatibilità, il Consiglio dell'Ordine Territoriale è competente a verificare la presenza di tali cause.

Giacché l'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità in capo all'Iscritto configura una violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 49 del D. Lgs. n. 139/2005 e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003, il Consiglio dell'Ordine, osservate le norme del procedimento disciplinare, dovrà provvedere all'accertamento della suddetta sussistenza.

Tale accertamento, pertanto, potrà essere effettuato entro e non oltre il **termine di cinque anni**, previsto quale termine prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 139/2005.

Resta inteso che, quand'anche la causa di incompatibilità risultasse rimossa al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, o durante lo svolgimento dello stesso, non risulterebbe precluso l'accertamento della causa di incompatibilità pregressa con riferimento all'intero quinquennio trascorso.

L'esistenza di due fattispecie prospettabili, a seconda che la causa di incompatibilità sia stata rimossa o meno, ha i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:

- nel caso di causa di incompatibilità ancora in essere: dovrà rispettarsi la disciplina del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore;
- nel caso di causa di incompatibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005.

Quindi, nel primo caso la competenza permarrà in capo al Consiglio dell'Ordine, mentre nel secondo sarà del Consiglio di Disciplina.

Si ritiene pertanto di poter condividere le conclusioni raggiunte dall'avv. Barilà, anche alla luce del fatto che l'art. 27 del Decreto del 18 luglio 2003, testualmente recita: "In caso di proscioglimento per rimozione della causa di incompatibilità successiva al ricevimento della notizia da parte dell'Ordine locale il Consiglio dell'Ordine locale aprirà procedura per l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare ..." con ciò confermando che, qualora la causa di incompatibilità sia nel frattempo cessata, la competenza disciplinare del Consiglio di Disciplina subentrerà alla competenza del Consiglio dell'Ordine.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Francesca Maione

